



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3

"Vincenzo Scamozzi"



Prot. e data come da segnatura

Ai docenti
A tutto il personale A.T.A.

Ai genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
Agli alunni
E, p.c., al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Agli Atti
Al sito web istituzionale

OGGETTO: DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA SICUREZZA E SALUTE A SCUOLA E VIGILANZA SUGLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024-2025.

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche e di ogni iniziativa prevista dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si impartiscono ai docenti e agli altri soggetti in indirizzo della presente le seguenti direttive, con i riferimenti normativi e con le procedure alle quali attenersi riguardo la vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione della vigilanza.

Le disposizioni del Dirigente scolastico in materia di vigilanza sugli alunni vengono qui di seguito rese note, in via preventiva, come informazione sulla normativa in materia e al fine di fornire misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

I docenti coordinatori di classe leggeranno e sottoporranno alla riflessione degli alunni il contenuto della presente direttiva, limitatamente alle indicazioni che riguardano il comportamento cui gli alunni devono attenersi.

Per i collaboratori scolastici le presenti direttive integrano e completano le specifiche disposizioni di servizio del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Premessa e riferimenti normativi

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico: in via primaria i docenti ma anche il personale collaboratore scolastico e, a diverso titolo, con riguardo alle responsabilità tipiche, il Dirigente Scolastico.

Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni ma obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

1. In cosa consiste l'obbligo di vigilanza sugli allievi

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice Civile (*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*) ma anche dall'art. 2047 del Codice Civile. (*In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*).

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possano essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento deve tenersi nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia il collega che subentra: la vigilanza sull'incolumità dei minori deve prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'Amministrazione scolastica (docenti Coordinatori di Plesso in prima istanza e, attraverso di essi, la dirigenza) e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

2. I fattori che condizionano l'intensità dell'obbligo di sorveglianza



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3

"Vincenzo Scamozzi"



Il dovere di vigilanza va esercitato in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli allievi (Cass. 23 giugno 1993 n. 6937).

Ancora, il grado di sorveglianza va correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, con riguardo sia alla ripetitività, e perciò alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto, che al particolare ambiente in cui si opera.

3. Le forme di responsabilità che derivano dagli obblighi di vigilanza

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* sussiste sia per atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi sia per danni che gli alunni possano procurare a loro stessi con la loro condotta. La responsabilità comunque non è illimitata: si fonda sull'esistenza di un'obbligazione specifica e sul suo inadempimento da parte del personale scolastico.

In base all'art. 2048, c. 3 del Codice Civile in capo ai docenti vi è una responsabilità "aggravata" in quanto si basa sulla presunzione di una *culpa in vigilando*, un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

4. In cosa consistono la responsabilità extracontrattuale e quella contrattuale

La responsabilità civile si distingue in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

La prima ha origine dalla violazione di un contratto tra le parti per mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta. La seconda, invece, origina

- da un fatto illecito doloso o colposo, quindi da un elemento soggettivo,
- per danni provocati da attività pericolose, cose e/o animali in custodia, quindi da una responsabilità oggettiva in forza del nesso causale tra il fatto e il danno,
- perché un soggetto è tenuto a risarcire il danno causato da altri, ad esempio i genitori e i precettori nel caso dei minorenni.

La responsabilità in capo all'Amministrazione scolastica è di tipo contrattuale in forza del rapporto che si viene ad instaurare con l'iscrizione all'Istituto dell'alunna o dell'alunno da parte dei genitori o di coloro che esercitano responsabilità genitoriale. Tra le obbligazioni, quindi, assunte dall'Istituto all'atto dell'iscrizione è inclusa quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunna e dell'alunno nel tempo in cui fruisce del servizio scolastico.

Di volta in volta va valutato quanto un eventuale fatto dannoso sia determinato da una causa imputabile al contesto delle attività proprie della scuola o piuttosto a comportamenti omissivi del personale.

Nel caso di responsabilità civile extracontrattuale il danneggiato dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto mentre sarà onere dell'Amministrazione dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile al personale dipendente (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

5. Il dovere di vigilare e sorvegliare riguarda anche il personale collaboratore scolastico

L'obbligo di vigilanza riguarda in via preminente il personale docente ma anche il personale collaboratore scolastico che coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni. In particolare, il vigente C.C.N.L. tabella A, stabilisce per il profilo professionale del collaboratore scolastico:

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:

- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico;
- pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3

"Vincenzo Scamozzi"



- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- collaborazione con i docenti.

Il collaboratore scolastico può, quindi, essere ritenuto responsabile per eventuali danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

6. L'obbligo di vigilanza è topograficamente e cronologicamente limitato all'attività scolastica

L'obbligo di vigilanza inizia dal momento dell'affidamento del minore al personale scolastico fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori.

L'arco temporale di estensione del dovere di vigilare perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola fino a quando il minore rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale o di quella di persone maggiorenne cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento al termine delle attività scolastiche.

Il periodo di vigilanza non si esaurisce nella durata delle lezioni ma si estende all'attività scolastica in genere (compresi la ricreazione, gli spostamenti da una zona all'altra dell'edificio scolastico, le uscite didattiche e ogni altra attività che abbia luogo nei locali scolastici interni ed esterni), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

In particolare, per la vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisca un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Gli alunni sono affidati agli insegnanti tramite i provvedimenti di assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento settimanale. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza in occasione delle attività definite di insegnamento (attività didattiche frontali, eventuali interventi integrativi, di potenziamento, di ampliamento dell'offerta formativa, durante i momenti del pasto per le classi in cui è prevista la mensa, etc.), durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni e devono assistere all'uscita degli alunni medesimi. Essi rispondono anche in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculari o extra-curriculari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che aggiuntivo deliberato dal Collegio Docenti.

8. La configurazione dell'obbligo di sorveglianza nei momenti dell'ingresso e dell'uscita da scuola

All'ingresso a scuola, il minore è sotto la responsabilità della famiglia o dell'ente locale in caso di utilizzo del servizio di trasporto scolastico, mentre all'uscita da scuola il minore è sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, che ha il dovere giuridico di garantirne la sorveglianza.

Per chiarire gli obblighi di vigilanza degli operatori scolastici, in particolare quando i genitori autorizzano i figli minori a rientrare da soli a casa terminato il normale orario scolastico, vanno considerati, oltre alla necessaria tutela dell'incolumità fisica dell'alunno anche quello ad una crescita nel senso dell'autonomia e della responsabilità.

Pertanto, l'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non come esclusivo esercizio della custodia ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l'esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza.

9. Quali sono le responsabilità dei genitori per gli eventuali fatti lesivi compiuti dai minori mentre sono soggetti alla vigilanza della scuola

La responsabilità del genitore e quella del precettore per il fatto commesso dal minore durante il tempo in cui gli è affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di *culpa in vigilando* ma non anche da quella di *culpa in educando*, rimanendo i genitori comunque tenuti a dimostrare:



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3

"Vincenzo Scamozzi"



- di avere impartito un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti (Cass. 21.9.2000 n. 12501), cioè un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto all'ambiente, alle abitudini e alla personalità del figlio;
- di avere esercitato una vigilanza adeguata (Cass. 9 aprile 1997 n. 3088) in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione ricevuta e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell'educazione impartitagli. Inoltre, tale vigilanza deve tendere a fare acquisire una maturità anche nelle attività di gioco e nei comportamenti che comunque esprimano un intento ludico.

10. Chi risponde in giudizio della responsabilità derivante dagli obblighi di vigilanza

Il personale degli istituti statali, che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, inseriti nell'organizzazione statale, si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della pubblica istruzione e non con i singoli istituti, dotati di mera autonomia amministrativa, organizzativa e didattica (Cass. 7 novembre 2000 n.14448). In virtù di tale collegamento organico, l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno cagionato nel tempo in cui il minore è sottoposto alla vigilanza di detto personale.

La tutela opera, quindi, sul piano strettamente processuale, mediante l'esonero del dipendente statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo è il Ministero dell'Istruzione ogni qualvolta il comportamento del dipendente sia strumentalmente connesso con l'attività dell'ufficio.

In caso di responsabilità civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo, contrattuale o extracontrattuale essa sia, la legittimazione passiva è quindi del Ministero dell'Istruzione che si surroga al personale scolastico per gli illeciti dallo stesso compiuti. Qualora, però, l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno, adempiuta l'obbligazione risarcitoria, eserciterà poi azione di rivalsa nei confronti del dipendente nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave.

La giurisprudenza considera colpa grave *"una vasta ed evidente difformità tra l'atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente"*, mentre il fatto illecito *"è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione"* (C. Conti reg. Toscana sez. giurisd., 7.6.1996, n. 311; Corte Conti sez. II, 3.4.1989 n. 63).

11. In che cosa consiste la prova di non aver potuto impedire il fatto

Nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare solo il fatto materiale e la sua collocazione in ambito scolastico, infatti l'onere probatorio si esaurisce per lui nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore era affidato alla scuola.

Nel giudizio di risarcimento, il danneggiato non ha pertanto l'onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell'Amministrazione, per andare esente da responsabilità, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto o anche di non aver potuto impedire il fatto, che ad esempio per la sua repentinità ed imprevedibilità ha reso impossibile un tempestivo ed efficace intervento. Si estende, inoltre, alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo.

1. Norme di carattere generale

Soggetti coinvolti: docenti, alunni, genitori, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e visitatori

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella presente direttiva. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Per il rispetto delle regole sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.

- Agli alunni è vietato correre e spingersi durante gli spostamenti all'interno della scuola, spostamenti che devono sempre avvenire in modo ordinato e tranquillo, anche con riguardo al tono di voce utilizzato, al fine di non recare disturbo alle attività in corso. Gli alunni, tutto il personale, i visitatori



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3 “Vincenzo Scamozzi”



e le persone che, avendone titolo, si trovano occasionalmente nei Plessi dell'Istituto devono mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.

- I soggetti esterni incaricati dagli Enti Locali dello svolgimento di attività di manutenzione visitatori possono accedere ai Plessi previa autorizzazione del Dirigente scolastico, lo stesso vale per ogni altro visitatore diverso dai genitori degli alunni che si recano nei Plessi per i colloqui con i docenti o in sede per accedere agli uffici di Segreteria.

- Tutti i soggetti esterni che accedono ai Plessi a qualsiasi titolo sono tenuti a registrare la propria presenza nel registro posto all'ingresso. E' compito dei Collaboratori scolastici ricordare a chi accede di registrare la presenza e di verificare che ciò avvenga.
- Con riguardo agli operatori incaricati dello svolgimento di attività di manutenzione nei Plessi, gli stessi possono procedere previa autorizzazione del Dirigente scolastico. I Collaboratori scolastici verranno informati dagli Uffici di segreteria degli eventuali accessi. Qualora gli operatori in oggetto si presentino direttamente nel Plesso, i Collaboratori scolastici dovranno richiedere agli operatori di identificarsi e di indicare chi sia il soggetto che li ha inviati, quindi procederanno a contattare gli uffici di Segreteria per illustrare la situazione e avere le indicazioni del caso.
- Ai docenti, così come a tutto il personale, non è consentito invitare soggetti esterni a scuola senza aver prima presentato al Dirigente scolastico motivata richiesta e aver ottenuto la relativa autorizzazione.
- Gli alunni avranno un comportamento corretto nei confronti degli altri alunni, dei docenti, del personale A.T.A. in generale e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo, nonché dei passanti quando si trovano a svolgere attività didattica o ricreativa nelle aree esterne di pertinenza dei Plessi. In particolare, poi, i docenti dovranno esercitare attenta sorveglianza anche per evitare che gli alunni possano compiere azioni potenzialmente in grado di cagionare danno a persone, veicoli e ogni altro elemento presente o di passaggio in prossimità delle aree esterne in cui si svolgono le pause dalle lezioni.
- Gli alunni avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili, gli arredi scolastici e tutti gli spazi interni ed esterni. In particolare, nell'utilizzo dei servizi igienici dovranno aver cura di lasciarli puliti e ordinati quanto desiderano trovarli tal, facendo, inoltre, un uso corretto e attento di carta igienica, sapone e salviette per asciugare le mani. Nulla di improprio dovrà essere gettato negli scarichi dei sanitari. Dovrà essere prestata la massima attenzione al corretto utilizzo dell'acqua: non deve essere sprecata specie con azioni e gesti che possano portare a rendere scivoloso il pavimento aumentando il rischio di cadute accidentali.
- Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso dei docenti e/o correndo e/o operando e muovendosi in modo da arrecare danno a se stessi, a terzi e alle cose.
- Non è consentito l'accesso a qualsiasi locale della scuola se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo.
- Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze - palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile - la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti in servizio nella classe e al collaboratore scolastico di turno. Durante gli spostamenti i docenti avranno cura di guidare la fila di alunni e, qualora presenti in due, di porsi uno all'inizio e l'altro alla fine. I docenti per le attività di sostegno dovranno assicurare vigilanza attiva su tutti gli alunni della classe, riservando, comunque, particolare attenzione agli alunni disabili, specie se con difficoltà nella deambulazione.
- In nessun caso è concesso praticare attività ludiche o sportive negli spazi antistanti/retrostanti la scuola e, comunque, entro i confini della scuola, da parte degli alunni, né utilizzare skateboard, rollerboard, monopattini o simili né all'interno dei locali scolastici, né in qualsiasi spazio esterno e di pertinenza della scuola. Le sole attività consentite sono quelle svolte, sotto la guida del docente di educazione fisica, nel corso delle lezioni settimanali di educazione fisica. In particolare, gli alunni e il personale che si recano a scuola in bicicletta, al momento dell'ingresso dovranno accompagnarla a mano e collocarla sulle apposite rastrelliere, successivamente ne assicureranno la chiusura con apposito lucchetto personale. Lo stesso varrà per quanti utilizzano il monopattino elettrico. Durante la ricreazione, poi, i docenti vigileranno affinché nessun alunno si avvicini alle rastrelliere e ai mezzi sopra indicati. Al momento dell'uscita da scuola la bicicletta o il monopattino dovranno essere condotti a mano sino a raggiungere il cancello.
- Agli alunni è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine delle lezioni e attività programmate.



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3

"Vincenzo Scamozzi"



- La sorveglianza degli ascensori, dei montascale, degli atri e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici.
- Alle classi non è permesso uscire dall'aula/palestra/laboratorio/aula speciale prima del suono della campanella.
- Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti. Nel passaggio tra un'aula e l'altra, i docenti dovranno essere solleciti e non intrattenersi a parlare con i colleghi.
- I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata e dell'uscita degli alunni, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti dell'edificio loro assegnati per la vigilanza.
- I collaboratori scolastici in servizio ai piani devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee – degli studenti.
- La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di allontanarsi dall'aula, deve chiedere l'intervento del personale collaboratore scolastico.
- I collaboratori scolastici dovranno essere, salvo motivate esigenze di servizio, sempre presenti nelle postazioni individuate e lungo i corridoi.
- Le uscite degli alunni dall'aula durante le ore di lezione, in generale, e quelle per recarsi ai servizi, in particolare, devono essere ridotte allo stretto necessario. Qualora un alunno cui è stato consentito di andare ai servizi non rientri entro un tempo considerato ragionevole, il docente provvederà a segnalare ai collaboratori la situazione e richiedere il loro supporto per la verifica del caso.
- Non è di norma consentita l'uscita di più di un alunno alla volta dall'aula per recarsi ai servizi, salvo situazioni particolari e a carattere del tutto eccezionale (a titolo esemplificativo, alunno con compiti di tutoring di un compagno con bisogni educativi speciali).
- È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni a titolo di provvedimento disciplinare perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente scolastico o i suoi collaboratori al termine dell'ora di lezione.
- L'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione deve essere effettuata solo ed esclusivamente dal docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola. In particolare, deve essere effettuata l'apertura a vasistas, limitando l'apertura a bandiera solo ai momenti della ricreazione e al termine delle lezioni (l'apertura in tal caso viene effettuata dai Collaboratori scolastici). Resta inteso che al rientro dalla ricreazione il docente dovrà entrare per primo in aula, chiudere le finestre e, successivamente, far accedere la classe.
- Si ricorda che l'uso del telefono cellulare per tutta la durata delle attività scolastiche non è consentito. Inoltre, agli alunni non è permesso effettuare telefonate ai genitori e ai famigliari con il telefono della Scuola. In caso di particolare necessità (ad esempio malore o malessere dell'alunno) sarà il docente o il collaboratore scolastico ad effettuare la telefonata ai genitori. Viceversa, i genitori non possono contattare gli alunni durante le lezioni tramite il telefono della scuola. Qualora necessario per sopraggiunte e non preventivabili particolari necessità (ad esempio, alunno che abitualmente rientra a casa dopo le lezioni con lo scuolabus cui deve essere comunicato che deve attendere il genitore all'uscita), i genitori lasceranno la comunicazione telefonica al centralino della scuola e sarà poi il Collaboratore scolastico ad informare i docenti dell'alunno della comunicazione pervenuta dal genitore.
- Per il divieto di fumo, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, si ricorda che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3

“Vincenzo Scamozzi”



Dispone l'art. 2048 c.c. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668).

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Lo stesso vale per il docente di sostegno nel caso in cui temporaneamente svolga con gli alunni attività in aula diversa da quella della classe.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come previsto dal relativo profilo professionale.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

3. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

In presenza di altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, questi vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

4. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi o con altre persone, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Al fine di favorire il cambio di turno tra i docenti e garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora di lezione in poi o che hanno avuto un'ora “libera/ora buca”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula in cui svolgeranno la lezione, per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio del Dirigente Scolastico.



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3

“Vincenzo Scamozzi”



5. Vigilanza durante il cambio dell'ora

Ogni docente deve spostarsi da un'aula all'altra nel più breve tempo possibile senza soste. Durante il cambio dell'ora di lezione dei docenti non è consentito agli alunni abbandonare l'aula né tantomeno usare il telefono cellulare.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare e vigilare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

6. Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratorio – Uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta/cancello di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

7. Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente e dal docente della classe coadiuvato da un collaboratore scolastico.

8. Procedura da attivare in caso di malore/infortunio

In caso di malore sopraggiunto o infortunio che interessi un alunno, il docente presente in aula/laboratorio/palestra

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- avviserà la famiglia dell'alunno;
- ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposito modulo da consegnare in Segreteria didattica. È necessario redigere la dichiarazione di infortunio anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti;
- nelle ore e nei giorni successivi avrà cura di raccogliere informazioni sullo stato di salute dell'alunno dai genitori e informare l'Ufficio di Segreteria didattica in caso di sopravvenute criticità.

9. Vigilanza durante il tragitto dal Plesso verso la palestra, i laboratori, le aule speciali e viceversa

Durante il tragitto tra le aule del plesso e le palestre, i laboratori, le aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno quando disponibile.

Si forniscono di seguito le seguenti direttive a cui gli alunni e i docenti sono tenuti ad attenersi nello svolgimento del loro lavoro durante il loro orario di lezione.

I docenti devono recarsi a prelevare gli alunni in aula (non è consentito farsi raggiungere dalla classe né richiedere ai collaboratori scolastici di accompagnare gli alunni) secondo il loro orario di servizio in vigore e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione.

Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi, i docenti devono:

1. prelevare i loro alunni nelle loro classi al suono della campanella dell'ora corrispondente alla lezione;
2. accompagnare gli alunni in palestra/laboratorio/aula speciale;
3. svolgere la lezione;
4. concludere le attività alcuni minuti prima del termine dell'ora di lezione per fare in modo che gli alunni si preparino in tempo utile per il ritorno nelle loro aule e il docente dell'ora successiva possa iniziare con puntualità la sua lezione;



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3

“Vincenzo Scamozzi”



5. riaccompagnare gli alunni nelle loro classi, in tempo utile per l'inizio della loro lezione successiva;
6. in caso di alunno che si attardi per giustificato motivo, richiedere il supporto del Collaboratore scolastico.

Durante gli spostamenti da e per le palestre/laboratori/aula speciali, e ritorno in aula, gli alunni sono accompagnati dal loro docente. Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla loro aula e raggiungere senza il loro docente le palestre/laboratori/aula speciali o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione.

10. Vigilanza nelle palestre, laboratori e aule speciali

Durante la permanenza degli alunni in palestra/laboratori e aule speciali i docenti sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni:

1. assicurare una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza,
2. spiegare e ricordare agli alunni le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie nel caso dell'educazione fisica e di tutte le attività che comportano movimento,
3. valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

11. Vigilanza nelle palestre

11.1 - Utilizzo delle palestre

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione fisica e motoria che rientrano nel P.T.O.F. In caso di supplenza, non è consentito accompagnare gli alunni in palestra e svolgere attività ludico-motoria.

11.2 - Accesso alle palestre

Il docente consentirà l'accesso alle palestre solo agli alunni che devono svolgere l'ora di lezione.

L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo e di indumenti adeguati all'attività sportiva.

È vietato agli alunni entrare in palestra e usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di educazione fisica.

11.3 - Responsabilità dei docenti e del personale A.T.A. in palestra

La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione e al docente eventualmente in compresenza.

Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni in palestra deve assicurare una idonea vigilanza sugli alunni ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui alle presenti disposizioni.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio di Segreteria didattica, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva.

Gli alunni devono essere sensibilizzati a segnalare ai docenti l'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, immediatamente e, comunque, entro la fine della lezione.



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3 "Vincenzo Scamozzi"



12. Vigilanza durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili, sarà designato un accompagnatore fino a due alunni disabili o un accompagnatore per ciascun alunno se trattasi di situazione di gravità.

Ai docenti accompagnatori non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

13. Riunioni degli organi collegiali e ricevimento dei genitori

Durante le riunioni degli Organi Collegiali e durante il ricevimento dei genitori non sono ammessi alunni e minori nei locali scolastici. La Scuola non risponde della vigilanza sui minori durante le riunioni che sono riservate esclusivamente ai genitori o ai componenti degli Organi Collegiali.

Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore eventualmente presente nei locali scolastici durante le suddette riunioni ricade direttamente sul genitore stesso.

14. Vigilanza sugli ingressi e le uscite da scuola da parte dei collaboratori scolastici

Si sottolinea con rigore che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli della scuola devono essere sempre rigorosamente chiusi. Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta. Inoltre, dovranno verificare quotidianamente la pervietà delle vie di fuga e dei percorsi di esodo in caso di emergenza.

15. Visitatori e vigilanza

I visitatori potranno accedere agli edifici scolastici previa autorizzazione del Dirigente e dovranno sempre compilare l'apposito Registro degli accessi esterni. In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti al servizio di reception/portineria/ingresso e/o ai vari piani, dovranno assicurarsi che i visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme previste dal Piano di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza.

16. Esperti e docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti per l'attuazione di progetti deliberati nel P.T.O.F. oppure a supporto dell'attività didattica progettata nell'ambito di una o più Unità di apprendimento, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe restano del docente in servizio nell'ora di lezione. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ed affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

19. Le sequenze delle azioni

19.1 - L'accoglienza del mattino. Luogo dell'accoglienza e svolgimento

Tutti i docenti sono tenuti ad attendere gli alunni all'ingresso della scuola, in corrispondenza dello spazio assegnato alla classe, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. I Collaboratori scolastici assicurano collaborazione attiva nella sorveglianza in questa fase. Essi sono responsabili dell'apertura e chiusura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola.

Se il docente in servizio alla prima ora di lezione non dovesse arrivare, fermo restando il dovere in capo al docente di darne tempestiva comunicazione agli Uffici di segreteria, il collaboratore scolastico avviserà il coordinatore di Plesso, accompagnerà gli alunni in aula e resterà in attesa dell'arrivo del docente o del collega incaricato della sua sostituzione. Qualora ciò non fosse possibile, la classe sarà presa in carico da un docente in contemporaneità in servizio in altra classe. Nel caso in cui all'assenza del docente si dovesse sopperire facendo ricorso alla divisione degli alunni tra tutte le classi, premesso che in ogni classe il



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3

“Vincenzo Scamozzi”



Coordinatore avrà cura di affiggere il prospetto recante la suddivisione, la distribuzione degli alunni avverrà con la collaborazione e sotto la supervisione dei Collaboratori scolastici.

19.3 - Regole alle quali gli alunni devono attenersi

Gli alunni devono entrare a scuola da soli, salvo impellenti necessità e imprevisti di una certa gravità o necessità di comunicazioni urgenti della famiglia all'insegnante di classe o al Dirigente scolastico.

Dopo l'ingresso a scuola, gli alunni si posizionano nell'area dedicata all'accoglienza, dove saranno presenti i docenti della prima ora di lezione. Al suono della prima campanella, in ordine, guidati dai docenti, accederanno all'aula. Gli alunni che arrivano in ritardo devono sempre giustificare il loro ritardo attraverso il libretto scolastico debitamente compilato e firmato dai genitori.

Gli alunni che hanno necessità di usufruire del permesso per l'uscita anticipata dalla scuola devono consegnare la richiesta scritta, debitamente firmata dal genitore o da chi esercita la patria potestà, sul libretto delle giustificazioni al momento dell'ingresso a scuola.

19.4.- Organizzazione della vigilanza da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici

All'interno della scuola, nelle aule, nei corridoi, nei bagni, nei laboratori, nelle palestre e nell'atrio o qualsiasi luogo all'interno del confine della scuola, gli insegnanti e i collaboratori scolastici sono corresponsabili della vigilanza sugli allievi.

Se per qualche improrogabile ragione o emergenza, l'insegnante deve assentarsi o allontanarsi dal luogo in cui sono i propri alunni o gli alunni ad esso affidati, durante il proprio orario di servizio, informa preventivamente gli altri docenti e il collaboratore scolastico di turno e si allontanerà solo dopo che un altro docente o un collaboratore sarà subentrato nella vigilanza.

Gli insegnanti si posizionano nei luoghi assegnati alle loro classi e nei luoghi dove sono i loro alunni.

All'interno dell'edificio scolastico la vigilanza sarà condivisa tra gli insegnanti e i collaboratori scolastici presenti sullo stesso piano o luogo di permanenza dei propri alunni.

19.5- Regole alle quali gli alunni devono attenersi

Durante gli spostamenti per uscire e raggiungere il luogo in cui si svolge l'attività didattica programmata, sia all'uscita sia all'entrata gli alunni si spostano in file ordinate, senza correre e senza arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.

È vietato soffermarsi dentro i locali dei servizi igienici oltre il tempo necessario.

Fumare a scuola, in qualsiasi luogo, è assolutamente vietato.

Non è consentito l'accesso ai locali e ai servizi igienici se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato oppure vi è segnalato una situazione di pericolo o inagibilità dei locali.

Gli alunni lasciano la loro aula/luogo delle attività, in una fila ordinata guidata dall'insegnante, senza correre e senza arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.

All'uscita gli alunni si allontanano subito dalla scuola e non sono autorizzati a rientrare a scuola.

19.6- L'uscita dall'edificio al termine delle lezioni. Organizzazione della vigilanza da parte dei docenti

Gli insegnanti sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente.

È consentita l'uscita anticipata degli alunni solo se espressamente autorizzati. In nessun caso e per nessun motivo, sia per le attività didattiche curricolari che per quelle extracurricolari, gli alunni potranno essere fatti uscire anticipatamente rispetto all'orario stabilito.

Possono recarsi a casa da soli soltanto gli alunni le cui famiglie hanno richiesto l'uscita autonoma.



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3 "Vincenzo Scamozzi"



19.7- Organizzazione della vigilanza da parte dei collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio, prestando la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

19.8- Spostamento degli alunni all'interno della scuola.

Gli spostamenti in gruppo avvengono in file ordinate guidate all'insegnante, a lezioni in corso anche in silenzio.

Gli spostamenti individuali e/o in gruppo, vanno compiuti senza correre ed in silenzio, senza arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.

19.9- Organizzazione della vigilanza da parte dei docenti e del collaboratore scolastico di turno

Qualora lo spostamento sia di gruppo, l'insegnante guida la fila. Il collaboratore scolastico di turno vigila sugli alunni durante gli spostamenti.

19.10- Alunni disabili

In nessun caso gli alunni disabili vanno lasciati soli e senza la vigilanza di una o più delle seguenti figure:

- docente,
- docente di sostegno,
- assistente,
- collaboratore scolastico di turno.

Previa richiesta scritta del genitore, indirizzata al Dirigente scolastico, e solo dopo espressa autorizzazione dello stesso, il genitore dell'alunno disabile è autorizzato ad accedere all'edificio scolastico subito prima o subito dopo gli orari di ingresso e/o uscita (inizio lezioni/uscita alla fine delle lezioni) per accompagnare il/la proprio/a figlio/a o prelevare/a all'uscita dalla scuola alla fine delle lezioni. Lo stesso vale per gli alunni infortunati.

19.14- Organizzazione della vigilanza da parte dei docenti e del collaboratore scolastico su minori bisognosi di soccorso

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni disabili gravi deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore/assistente alla persona o dal docente della classe eventualmente coadiuvato e, in qualunque caso di necessità, da un collaboratore scolastico, per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati.

I docenti di classe, il docente di sostegno e il collaboratore scolastico accolgono l'alunno disabile all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo al genitore o ad un adulto delegato.

Lo stesso alunno disabile va vigilato costantemente dal docente di classe/docente di sostegno/assistente educatore e dal collaboratore scolastico di turno, durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico, compreso l'accesso/uscita dai servizi igienici, alla palestra/laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di pericolo).

19.15- Regole alle quali gli alunni devono attenersi.

Si ribadisce, infine, che:



ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 3

“Vincenzo Scamozzi”



1. è vietato agli alunni uscire dall'edificio,
2. è vietato agli studenti accedere alle scale delle uscite di emergenza esterne (tranne che nei casi di evacuazione della scuola),
3. è fatto divieto di aprire le finestre,
4. è vietato affacciarsi alle finestre e balconi,
5. è vietato sporgersi dalle ringhiere delle scale o approcciarvisi,
6. è vietato fumare sia nei locali chiusi che nelle aree all'aperto della scuola
7. è vietato utilizzare telefoni cellulari e sistemi di comunicazione durante le lezioni.

Agli alunni, e alle persone in indirizzo della presente, è raccomandato di osservare le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla loro sicurezza, al loro benessere e successo formativo.

Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva e disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chiara Segato

(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da CHIARA SEGATO